



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 08/03/2004

N. 29

OGGETTO:

CONCILIAZIONE VERTENZA CON IL SIG.GUERRA CARMINE. APPROVAZIONE SCHEMA TRANSAZIONE E CONTRATTO DI NOVAZIONE CONCESSIONE PARCHEGGIO LOCALITA' QUERCIA.

L'anno duemilaquattro , addì otto, del mese di marzo, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO		X
DE VANNA MARIAROSARIA	X	
AMALFITANO MARIO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- CHE con delibera G.C. n.687 del 3.10.1995, esecutiva, si provvedeva alla disdetta del contratto rep.n.3910 del 4.7.1990 relativo al "rinnovo affidamento gestione parcheggio con custodia di proprietà comunale adiacente la variante della SS.270 – altezza inizio tangenziale – al sig. Guerra Carmine";
- CHE in data 17.04.1996 veniva notificato al Comune di Ischia atto di citazione da parte del Sig.Guerra Carmine innanzi al Tribunale di Napoli per sentir dichiarare che il contratto de quo era regolato dall'art.27 e segg. L.392/78 e che la sua durata era di anni sei e che in mancanza di disdetta si intendeva rinnovato di altri sei anni fino al 31.12.2001;
- CHE il Comune di Ischia in data 10.06.1996 si costituiva in giudizio impugnando la domanda e spiegando altresì domanda riconvenzionale per l'illegittima occupazione dell'area pubblica destinata a parcheggio a far data dall'1.1.1996;
- CHE l'udienza fissata è stata rinviata per prosieguo conclusioni al 16.12.2003;

- CHE il sig. Guerra Carmine a seguito di incontro tenuto con l'Amministrazione Comunale ha proposto di conciliare la vertenza, riconoscendo che il rapporto derivante dal contratto rep.n.3910/1990 è di natura concessoria, dichiarandosi altresì disposto al pagamento delle spese di lite sostenute e/o a sostenersi dal Comune di Ischia in relazione al giudizio promosso col patrocinio dell'avv.Pasquale Lambiase, chiedendo la novazione della concessione per un ulteriore periodo di anni quattro dalla sottoscrizione della transazione a fronte del pagamento di un canone annuo aggiornato di € 11.500,00 (quasi raddoppiato rispetto al precedente di L.12.000.000), nonché al pagamento di un importo forfettario di € 10.339,92 a titolo di adeguamento canone dal 1996 ad oggi;

LETTO parere dell'avv.Lambiase, difensore dell'Ente nel giudizio tuttora pendente, acquisito al prot.gen.in data 6.11.2003 al n.26034, da cui si rileva l'assenso all'atto di transazione come concordato anche in considerazione della convenienza alla regolamentazione precisa del rapporto per il futuro, all'adeguamento del canone con recupero transattivo dal 1996, nonché per le riserve a favore dei residenti;

CONSIDERATO che è interesse dell'Ente definire transattivamente la controversia in atto al fine dell'immediata possibilità di aggiornamento del corrispettivo e al fine di assicurare certezza alla previsione delle entrate finanziarie;

VISTO lo schema dell'atto transattivo predisposto dall'avv.Lambiase secondo gli accordi predefiniti con il sig.Guerra e l'Amministrazione nei vari incontri tenuti contenente altresì la novazione dell'affidamento gestione parcheggio con custodia, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:

che l'atto di transazione e novazione affidamento è stipulato sulla base del riconoscimento del rapporto concessorio;

che con detto atto le spese legali di competenza dell'Ente vengono accollate al sig.Guerra Carmine, che accetta;

che il canone di concessione viene adeguato, dalla data dell'1.1.2003 ad € 11.500,00 oltre IVA e che per il periodo dal 1996 al 31.12.2002 il Sig.Guerra ha accettato di versare all'Ente una somma forfettaria di € 10.339,92 a titolo di adeguamento canone per detto periodo;

RITENUTO pertanto approvare l'allegato schema di transazione e novazione di affidamento gestione parcheggio con custodia allegato, conferendo a tal uopo mandato al Dirigente Settore Tecnico per la sottoscrizione dello stesso in rappresentanza dell'Ente;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- approvare, per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, la proposta dell'atto di transazione e novazione di affidamento gestione parcheggio con custodia di proprietà comunale da sottoscrivere tra l'Amministrazione comunale e il sig.Guerra Carmine, composta da n.18 articoli, che si allega al presente deliberato quale atto integrante e sostanziale;

- stabilire che il contratto di novazione abbia la durata di anni quattro a decorrere dall'1.1.2004, a fronte del pagamento, alle scadenze e con le modalità in esso previste, del canone annuo € 11.500,00 oltre IVA, suscettibile di adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;

- stabilire che il canone come sopra adeguato, pari ad € 11.500,00 oltre IVA, se dovuta, sia corrisposto con decorrenza dall'1.1.2003;

- demandare al Dirigente Settore Tecnico la sottoscrizione dell'atto in nome e per conto dell'Amministrazione;

- dare atto che tutte le spese relative, inerenti e conseguenti al suddetto atto, inclusa quella per tardiva registrazione cedono a carico del sig.Guerra Carmine, come sono a

carico dello stesso le spese di lite ivi comprese le spettanze dell'avv. Pasquale Lambiase, difensore dell'Ente, ammontanti a € 6.445,26 oltre IVA e c.p.a., per cui all'atto della sottoscrizione dell'atto, lo stesso dovrà presentare le relative quietanze di pagamento;

- dichiarare la presente delibera, previa votazione separata ad esito unanime, immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di definire il contenzioso e consentire l'immediato aggiornamento del corrispettivo.

COMUNE DI ISCHIA PROVINCIA DI NAPOLI

**ATTO DI TRANSAZIONE E CONSEGUENTE NOVAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE
PARCHEGGIO COMUNALE ADIACENTE LA SS 270.**

L'anno duemilaquattro, il giorno _____, del mese di _____, in Ischia, alla via Iasolino, presso la sede municipale, innanzi a me dott. Giovanni Amodio, Segretario Generale del Comune di Ischia e in tale qualità autorizzato per legge a rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune suddetto, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti, di comune accordo, me consensiente espressamente rinunciato, si sono personalmente costituiti i signori:

1) _____ nato a _____ il _____, Dirigente _____ del Comune di Ischia, in nome e per conto del predetto Comune, a ciò autorizzato con delibera giuntale n. _____ del _____ esecutiva, domiciliato ai fini del presente atto presso la casa comunale di Ischia (NA), codice fiscale e partita IVA 00643280639, di seguito per brevità denominato "Comune".

2) Sig. Carmine Guerra nato ad Afragola il 18.01.1965 residente in Ischia alla Via Fasolara n.45/c, Cod. Fisc. GRR CMN 65A18A064A.

PREMESSO:

- CHE con determina n.687 del 3.10.1995, esecutiva, si provvedeva alla disdetta del contratto rep.n.3910 del 4.7.1990 relativo al "rinnovo affidamento gestione parcheggio con custodia di proprietà comunale adiacente la variante della SS.270 – altezza inizio tangenziale – al sig. Guerra Carmine";

- CHE in data 17.04.1996 veniva notificato al Comune di Ischia atto di citazione da parte del Sig. Guerra Carmine innanzi al Tribunale di Napoli per sentir dichiarare che il contratto *de quo* era

regolato dall'art.27 e segg. L.392/78 e che la sua durata era di anni sei e che in mancanza di disdetta si intendeva rinnovato di altri sei anni fino al 31.12.2001;

- CHE il Comune di Ischia in data 10.06.1996 si costituiva in giudizio impugnando la domanda e spiegando altresì domanda riconvenzionale per l'illegittima occupazione dell'area pubblica destinata a parcheggio a far data dall'1.1.1996;

- CHE nell'ultima udienza c'è stato il rinvio per prosieguo conclusioni all'1.7.2004;

- CHE il sig. Guerra Carmine a seguito di incontro tenuto con l'Amministrazione Comunale ha proposto di conciliare la vertenza, riconoscendo che il rapporto derivante dal contratto rep.n.3910/1990 è di natura concessoria e dichiarandosi altresì, disposto al pagamento delle spese di lite sostenute e/o a sostenersi del Comune di Ischia in relazione al giudizio promosso col patrocinio dell'avv.Pasquale Lambiase;

- CHE l'interesse del Comune di Ischia è quello di definire transattivamente la controversia in atto al fine dell'immediata possibilità di aggiornamento del corrispettivo e al fine di assicurare certezza alla previsione delle entrate finanziarie;

Essendo quindi intenzione delle parti far risultare ciò da apposito atto formale con cui vengono fissate le condizioni ed i patti relativi, di comune accordo si stabilisce e conviene quanto segue:

ART. 1.- La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2 – Il costituito sig.Carmine Guerra, espressamente, riconosce che il rapporto regolante l'uso dell'area in questione è solo ed esclusivamente concessorio. Pertanto con la sottoscrizione del presente atto rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa volta a ricondurre il rapporto in esame al regime privatistico di cui all'art.27 della legge 392/78.

Conseguentemente il Comune di Ischia, come sopra costituito, nova al Sig.Carmine Guerra , che accetta, l'affidamento della gestione del parcheggio con custodia sito in Ischia nell'area antistante la Statale SS 270, per il periodo di anni quattro decorrenti dall'1.1.2004, con facoltà di disdetta da

parte del Comune alla scadenza del periodo dei quattro anni. Resta esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

ART.3 – Il Comune di Ischia si riserva, insindacabilmente, la facoltà di revocare in tutto o in parte, per sua opportunità e/o necessità, la concessione, anche a seguito di un eventuale finanziamento per lavori da eseguirsi, senza che il concessionario possa accampare alcun diritto o vantare alcun risarcimento danni sotto qualunque aspetto e forma. Tuttavia il Comune, una volta eseguiti i lavori, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di preferenza del concessionario nei confronti di altri aspiranti alla concessione, previa verifica di opportunità e vantaggio.

ART.4 – Il concessionario corrisponderà al Comune per la concessione in oggetto il canone concessorio annuo di € 11.500,00 oltre IVA a decorrere dall'1.1.2003, così come concordato in sede di transazione. Detto canone è soggetto ad aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT e dovrà essere versato al Comune in due rate semestrali anticipate (comprehensive della quota di aggiornamento) entro e non oltre il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno.

ART. 5 – Il concessionario verserà, altresì, al Comune:

- a) per gli anni dal 1996 al 31.12.2002, l'importo forfettario per adeguamento canone di €. 10.339,92, calcolato nella misura del 30% sulla differenza derivante tra il nuovo ed il vecchio canone per gli anni considerati;
- b) per l'anno 2003, la differenza dovuta per il canone come aggiornato.

Dette somme saranno versate dallo stesso unitamente alla 1^a rata del canone del canone annuo 2004, all'atto della sottoscrizione del presente atto.

ART. 6 – Nessuna esclusività è data con la presente per la concessione a gestire.

ART. 7 – L'area di parcheggio dovrà essere delimitata a cura e spese del concessionario e dovrà avere ai due lati (ingresso e uscita) una tabella con le indicazioni ben visibili, delle tariffe e dell'orario di servizio.

ART. 8 - Il Comune effettuerà sulla corrente gestione controlli attraverso proprio personale e il concessionario o chi per esso, sarà obbligato ad esibire in ogni momento il documento dimostrativo dell'attribuzione del parcheggio (bollettario), nonché tutti gli altri documenti richiesti per legge.

Art. 9 - L'onere per la manutenzione del parcheggio e per la relativa gestione è ad esclusivo carico del concessionario che rimane unico responsabile per qualsiasi danno alle persone e cose, comprese le autovetture, che dovesse eventualmente verificarsi nell'ambito del parcheggio. A tal uopo il concessionario è obbligato, pena la immediata revoca della concessione, a stipulare apposita assicurazione per la copertura dei danni a persone e cose che possano verificarsi nella gestione della concessione, nonché contro incendi e furti, manlevando il Comune da ogni qualsiasi responsabilità nel modo più ampio ed assoluto. Il concessionario è tenuto comunque a risarcire il Comune per ogni eventuale danno al suolo e sottosuolo nell'ambito del parcheggio affidato.

ART.10 - Il personale adibito alla custodia dovrà essere idoneo al servizio, dare affidamento sotto ogni riguardo e dovrà essere in possesso di patente di guida automobilistica nonché di autorizzazione prescritta dalla legge. Inoltre lo stesso dovrà usare modi urbani con il pubblico, fornendo tutti i chiarimenti chiesti e l'assistenza agli automobilisti nonché adoperarsi con diligenza e premurosità per evitare intralcio alla circolazione ed incidenti nelle manovre di entrata ed uscita delle auto nel/dal parcheggio. Resta a carico del concessionario ogni onere previsto per il personale addetto alla custodia, compreso quello di carattere assicurativo e previdenziale.

ART.11 – Il concessionario, su richiesta del Comune, assume l'obbligo, di riservare durante la stagione estiva (mesi di luglio ed agosto) e nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 08,00 un'area del parcheggio per un numero di posti auto minimo pari a 15 (quindici) a favore dei cittadini residenti nelle strade limitrofe che non dispongono di aree di parcheggio private, applicando una tariffa calcolata al 50% della tariffa diurna e precisamente € 0,75 per le prime 2 ore o frazione di

ora ed € 0,50 per ogni ora o frazione di ora successiva alle prime due, limitatamente ad una sola auto per nucleo familiare, previo apposito permesso rilasciato dal Comando di Polizia Municipale ai singoli aventi diritto.

ART.12 – Per il servizio di custodia dovranno essere adoperati appositi bollettari e ciascuna bolletta dovrà riportare sul lato posteriore la stampa relativa alla garanzia offerta alle autovetture custodite secondo le vigenti normative e sul lato anteriore la stampa delle tariffe applicate,

ART.13 – Le tariffe da applicarsi per la custodia sono stabilite nelle seguenti:

- Tariffa diurna (dalle ore 08,00 alle ore 22,00) : - Per le prime due ore o frazione di ora € 1,50; per ogni ora o frazione di ora successiva alle prime due € 0,50;

- Tariffa notturna (dalle ore 22,01 del giorno antecedente alle ore 07,59 del giorno successivo): per ogni ora o frazione di ora € 1,70

- Tariffa per l'intera giornata (24 ore) : € 4,50

- Tariffa/abbonamento settimanale: € 20,00

- Tariffa/abbonamento mensile: € 77,00

Il concessionario è obbligato ad adottare le suddette tariffe e ad affiggerle all'ingresso ed all'uscita del parcheggio.

ART. 14 – La presente concessione non è cedibile a terzi e pertanto resta esclusa ogni subconcessione anche se parziale, pena l'immediata ed automatica decadenza della stessa.

ART.15 – Le parti costituite danno atto che il concessionario ha provveduto:

- al pagamento della prima rata del canone nella misura aggiornata relativa all'anno 2004, giusta quietanza n. _____ del _____ della Tesoreria Comunale;
- al versamento delle somme specificate alle lettere a) e b) del precedente articolo 5, giuste ricevute n. _____ e n. _____ in data _____ degli importi di € _____ ed

€ _____, rilasciate dal Banco Popolare di Ancona – Filiale di Ischia, Tesoriere comunale.

- al pagamento delle spese e competenze di lite spettanti all'avv. Pasquale Lambiase, legale incaricato dell'Ente giusta delibera di G.C. n. 387 dell'11.5.1996, dell'importo complessivo di €. _____ mediante versamento al Comune di Ischia – Tesoreria Comunale Banco Popolare di Ancora – Filiale di Ischia, come da quietanza esibita n. _____ del _____,
- ART. 16 – Il sig. Guerra Carmine dichiara di abbandonare il giudizio sopradetto dando disposizioni al rispettivo legale, manlevando comunque il Comune da ogni e qualsiasi pretesa del proprio procuratore costituito in ordine alle spese ed onorari di lite.

ART.17 – La inosservanza di una sola delle summenzionate pattuizioni e norme comporterà l'immediata revoca dell'affidamento della gestione.

ART.18 – Tutte le spese del presente atto, bolli, diritti di segreteria tasse di registrazione, ed eventuali tasse per tardiva registrazione, sono a totale carico del sig. Guerra Carmine.

Del che il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su fogli due di carta uso bollo, di cui occupa facciate sei fin qui, che viene letto alle costituite parti le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano sottoscrivendolo come appresso.

Del che il presente verbale.

**IL PRESIDENTE
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. _____ del _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____ Prot.N. _____

- la delibera è legittima
- la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
